

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI BARI

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

CANNONE Donato, nato a Andria (BT) il 07.10.1966 e residente in Trani (BT) Via Cilea, n. 84, C.F.: CNNDNT66R07A285W, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Puglia – Ambito Territoriale per la provincia di Bari**,
in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Bari,
Via Re David n. 178/f;

- **Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”**, in persona del Dirigente
Scolastico *pro-tempore*, con sede in Bisceglie (BT), Via Cala
dell’Arciprete n. 1;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, con sede in Bari, Via Melo n. 97,
PEC: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE’

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza
fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA *-profilo di
collaboratore scolastico-* pubblicate dal Liceo “Leonardo Da
Vinci” di Bisceglie (BT), valide per il triennio 2021/24, i quali
subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso

-controinteressati-

OGGETTO

Correzione del punteggio assegnato al ricorrente nella graduatoria
di terza fascia del personale ATA *-profilo di collaboratore
scolastico-* per la mancata valutazione del titolo di servizio militare.

^^^^

FATTO

- In data 03.04.2021 il sig. Cannone Donato presentava, ai sensi del
DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di



aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (valide per il triennio 2021/24) per il personale ATA - profilo di *collaboratore scolastico*- (cfr. all. n. 1);

- in data 11.08.2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive (cfr. all. nn. 2 e 3) ove al sig. Cannone Donato veniva assegnato il punteggio totale di **6,30** (cfr. all. n. 4).

- il punteggio totale di 6,30 è errato, poiché non è stato valutato il titolo di servizio di leva;

- nello specifico, il sig. Cannone Donato, ha svolto il servizio militare dal 30.08.1984 al 18.09.1986 come Caporal Maggiore VTO presso il Reparto Comando e Trasmissioni “Pinerolo” (cfr. all. n. 5) quando ancora era vigente l’obbligo della leva, abolito con la legge n. 226/2004;

- il predetto servizio militare è stato regolarmente dichiarato in domanda dal ricorrente;

- per l’espletamento dei due anni di servizio militare, il ricorrente ha diritto all’assegnazione di 12 punti, come altresì, confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 33151/2021, depositata il 31 maggio 2021 (cfr. anche Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020);

- la mancata assegnazione del punteggio per il servizio militare espletato lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente, che viene collocato in una errata posizione in graduatoria.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Cannone Donato agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di *collaboratore scolastico*- pubblicate dal Liceo “Leonardo Da Vinci” di Bisceglie (BT), valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in



DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

^^^^

2) **Violazione l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994.**

Violazione dell'art. 52 della Costituzione. Violazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- dispone che **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”**; anche l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994,



dispone, sia pure per il personale docente, la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”.

Granitica è la giurisprudenza che riconosce 6 punti per ogni anno di servizio militare o servizio civile, prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d’Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d’Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d’appello di L’Aquila sentenza n. 841/2013).

L’art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” così recita: “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e



dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

L'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), va letto in combinato disposto con gli artt. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, per il personale docente) non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni *”latu sensu”* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 08/02/2011 n. 3032; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 02/03/2020 n. 5679).

Tutto ciò *“(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)”* (cfr. TAR Lazio, Roma, 08/07/2008 n. 6421/2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si



deve “(...) infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

Anche il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 13889 del 2018, ha “Accolto il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l'effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra”.

Nel medesimo solco esegetico si segnala la decisione del Tribunale di Monza (sentenza n. 812 del 19.11.2013), del Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania.

Per le prefate considerazioni, il sig. Cannone Donato ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione di 6 punti per ciascun anno di servizio di leva, per un totale di 12 punti, avendo espletato due anni di servizio militare, giusta documentazione versata in atti.

Si desidera evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il decreto ministeriale n. 50/2022 nell'allegato “A” “TABELLA DI



VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A -Avvertenze Punto A- prevede che per il servizio militare, quando non è prestato in costanza di nomina, come nel caso del ricorrente, è considerato *come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali* ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B, TITOLI DI SERVIZIO PUNTO n. 6) per tale servizio si attribuiscono solo 0,60 punti anziché 6.

Tale disposizione ministeriale contrasta con l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 e con l'art. 52 della Costituzione.

Ma v'è di più.

L'allegato A, punto A, e allegato A/5, punto B, n. 6 del d.m. n. 50/2021 contrastano anche con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: "*Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...*".

La predetta disposizione legislativa considera "*amministrazioni pubbliche*" tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta. Proprio sul punto numerosa è la giurisprudenza. In particolare -in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa e riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60 che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL-, nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività



lavorativa per la pubblica amministrazione: in breve, “la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l’espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”, ovvero in “senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione”, tanto più che **“la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”**. Nel caso specifico, l’art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche” (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).

Per tali ragioni, il ricorrente ha diritto all’assegnazione di 6 punti per ciascun anno di servizio militare e giammai al punteggio ridotto di 0,60 in ragione d’anno.

Per le prefate considerazioni, il sig. Cannone Donato ha diritto alla rideterminazione del punteggio così determinato:

Punteggio errato in graduatoria	6,30 +
Punti servizio militare	(6x2) 12,00 =
Punteggio totale	<u>18,30</u>

ΛΛΛΛΛ



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dal Liceo Scientifico “*Leonardo Da Vinci*” di Bisceglie (BT) qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall’art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell’impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.



Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o del Liceo Scientifico *“Leonardo Da Vinci”* di Bisceglie (BT).

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Cannone Donato, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o del Liceo Scientifico *“Leonardo Da Vinci”* di Bisceglie (BT);



- per i motivi dedotti in narrativa, in via principale:

a) riconoscere al ricorrente 12 punti per il titolo di servizio militare espletato dal 30.08.1984 al 18.09.1986 (ossia 6 punti in ragione d'anno);

b) attribuire, così, al ricorrente il punteggio totale di **18,30** (ossia 6,30+12) nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia -profilo di collaboratore scolastico- del personale ATA pubblicate dal Liceo "Leonardo Da Vinci" di Bisceglie (BT) e valide per il triennio 2021/2024;

in via meramente graduata:

c) riconoscere al ricorrente almeno 1,20 punti per il titolo di servizio militare espletato dal 30.08.1984 al 18.09.1986 (ossia 0,60 punti in ragione d'anno) e attribuirgli, così, il punteggio totale di 7,50 (ossia 6,30+1,20) nelle su citate graduatorie del personale ATA di terza fascia;

d) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;

- con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del CU, ridotto alla metà, per € 259,00.



Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 03.04.2021 prot. n. 3235938;
- 2) graduatoria definitiva CS III fascia;
- 3) decreto di pubblicazione graduatorie definitive del 11.08.2021, prot. n. 2964;
- 4) scheda di valutazione titoli;
- 5) foglio di congedo illimitato;
- 6) D.M. n. 50 del 03.03.2021.
- 7) titoli di studio posseduti dal ricorrente.

S. Mango d'Aquino, addì 04.02.2022

-avv. Mario Chieffallo-

